



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA

Sezione Civile unica

in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:

Dr.	Paolo	Puzone	Presidente
Dr.	Alessandro	Pellegrini	Giudice relatore
Dr.ssa	Elisa	Pinna	Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi il giorno **07.07.2015**, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento [REDACTED] R.G. avente ad **oggetto** opposizione allo stato passivo:

RILEVATO CHE:

mediante ricorso depositato in data **13.03.2015** [REDACTED] – premesso (per sintetizzare gli elementi di fatto e di diritto più rilevanti per la decisione): di essere stato dipendente di [REDACTED] dall'11.01.1999 al **22.06.2012**, di aver inoltrato, in data 7 Marzo 2014, domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa di tale società per il credito privilegiato di Euro 21.660,40 lordi a titolo di TFR maturato e non corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro; che tale credito è provato da busta paga; di aver, sulla base di tale busta paga, ottenuto dal giudice del lavoro l'emissione di decreto ingiuntivo; che il commissario liquidatore, con comunicazione pec del 13.11.2014, aveva comunicato la non ammissione di tale credito con la seguente motivazione: *"Credito non ammesso in quanto non si ravvisano i presupposti della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il signor*

██████████ e la cooperativa posto che lo stesso era amministratore dell'ente e pertanto non si ravvisa l'esistenza della subordinazione. Inoltre il decreto ingiuntivo è stato emesso dopo l'apertura della lca e pertanto non è opponibile alla stessa"; di aver inserito nella domanda di ammissione al passivo tutti gli elementi previsti dall'art. 93 L.F.; che la busta paga era stata formata anteriormente alla apertura della l.c.a., dichiarata con decreto del **5.12.2013**; che la legge 142/2001 ha introdotto la figura del socio lavoratore di cooperative, rapporto caratterizzato dalla prestazione di attività lavorativa da parte del socio; che, pertanto, il socio lavoratore stabilisce, con la propria adesione o successivamente alla instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsivoglia altra forma; che ██████████, per statuto, può avvalersi "prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci"; che il credito di cui alla suddetta busta paga deriva da un rapporto di lavoro subordinato, pur collocandosi in una struttura associativa; che la compagine sociale di ██████████, piccola società cooperativa con qualifica di impresa artigiana, si era ridotta a n. 3 soci (il ricorrente ed i signori ██████████ e ██████████); che conseguentemente i soci avevano dovuto ricoprire il ruolo di consiglieri di amministrazione, pur occupandosi principalmente del perseguimento dell'oggetto sociale (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica); di non aver mai ricoperto, in via esclusiva, la qualifica di amministratore; di aver infatti svolto attività lavorativa in misura prevalente con orario di lavoro dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00; di essere stato assoggettato al potere direttivo e di vigilanza/controllo "del restante organo collegiale, composto, gioco forza, dagli altri n. 2 soci lavoratori"; che pertanto la qualifica di amministratore di società cooperativa non può ritenersi inconciliabile con quella di operaio; che infatti la compatibilità deve essere vagliata nel caso concreto con riferimento agli indici di subordinazione tra cui in primo luogo il potere disciplinare/direttivo; che, per giurisprudenza consolidata, al fine della assunzione della qualifica di lavoratore subordinato, occorre che l'amministratore non si limiti a svolgere l'attività di amministratore ma svolga mansioni ulteriori e diverse da quelle proprie della carica sociale e corrispondenti a quelle tipiche della qualifica di lavoratore dipendente; che, in secondo luogo, al fine sopra richiamato, occorre che la volontà imprenditoriale si formi in modo autonomo rispetto a quella dell'amministratore-lavoratore dipendente; che ciò avviene quando questi sia al contempo componente del consiglio di amministrazione e assoggettato in concreto al potere disciplinare, di

direzione e di controllo esercitato dall'organo amministrativo e/o dagli altri componenti dell'organo amministrativo cui appartiene; che secondo la giurisprudenza (Cass., 19 Maggio 2008, n. 12630) è a tal fine necessario che il socio lavoratore non sia amministratore unico della società e provi in modo certo il requisito della subordinazione consistente nel suo effettivo assoggettamento (nonostante la carica di amministratore) al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo amministrativo nel suo complesso – ha chiesto di ammettere al passivo della liquidazione coatta amministrativa il credito privilegiato per TFR maturato e non riscosso pari ad Euro 21.660,40, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

mediante memoria difensiva di costituzione depositata tempestivamente (costituzione avvenuta 10 giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva e documentazione), parte opposta [REDACTED] – premesso: che, con comunicazione ex art. 209 L.F. inviata in data 13.11.2014, il commissario liquidatore aveva comunicato all'opponente l'avvenuto deposito dello stato passivo nella Cancelleria del [REDACTED] e la mancata ammissione al passivo; che l'opponente aveva ricevuto tale comunicazione in data 13.11.2014 all'indirizzo P.E.C del procuratore domiciliatario; che, a norma dell'art. 99 L.F., il ricorso per opposizione allo stato passivo deve essere depositato nella competente cancelleria del tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione prevista dall'art. 97 L.F. (comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo divenuto esecutivo); che, per contro, il ricorso introduttivo del presente procedimento di opposizione allo stato passivo era stato depositato in data 13.03.2015; che, nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi di cui alla memoria difensiva depositata; che, in particolare, la documentazione allegata dal ricorrente-opponente (ultima busta paga e decreto ingiuntivo) non sarebbe da sola sufficiente ad attribuire fondamento alla opposizione; che il decreto ingiuntivo, poiché emesso in data successiva a quella della dichiarazione della L.C.A., non sarebbe opponibile alla procedura concorsuale; che tale decreto, inoltre, è stato prodotto in copia semplice; che la allegazione dell'ultima busta paga non sarebbe sufficiente a provare il credito al TFR; che infatti parte opponente avrebbe dovuto allegare "(I) le buste paga dalle quali ricavarsi l'ammontare della retribuzione mensile percepita, con l'indicazione analitica delle sue varie componenti e delle ritenute fiscali o di altra natura; (II) il prospetto informativo indicativo delle modalità della prestazione lavorativa, della sua durata, delle mansioni e (...) dell'importo retributivo iniziale; (III) il libretto di lavoro e/o in

sostituzione la scheda professionale (...); (IV) il modello CUD”; che tali documenti non erano stati prodotti neppure nella fase amministrativa di verifica; che il rapporto di subordinazione è insussistente; che infatti in concreto non sarebbe sussistita né tanto meno provata “la distinzione tra chi costituisce e gestisce il rapporto e chi esegue la prestazione”; che il ricorrente, quale amministratore e componente del C.d.A., non era assoggettato ad un potere disciplinare e direttivo esercitato dagli altri amministratori non essendo sufficienti “ordini di tipo preventivo e meramente programmatico” (si citano testualmente stralci dalla memoria difensiva di costituzione) – ha chiesto: in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la tardività del ricorso in opposizione; nel merito, rigettare l’opposizione perché infondata, con condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite;

OSSERVA

L’opposizione è fondata e pertanto meritevole di accoglimento.

L’eccezione di tardività della opposizione.

Si premette che, essendo le decadenze (per inosservanza di termini perentori) rilevabili anche d’ufficio e **non** disponibili dalle parti (irrilevanti i fatti pacifici e gli accordi espliciti e impliciti in proposito), è compito del Tribunale accertare d’ufficio ogni elemento utile a rivelare tanto la fondatezza quanto l’infondatezza della questione della decadenza.

Il procedimento su cui è modellata l’opposizione allo stato passivo è stato , profondamente riformato in rapida successione da due atti normativi: il D.Lgs. 9 Gennaio 2006, n. 5 ed il D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169.

All’esito di tali riforme è emerso il testo normativo, attualmente vigente, dell’art. 99 L.F. (R.D. 16 Marzo 1942, n. 267, altrimenti detta Legge Fallimentare, così modificata), ai cui sensi il ricorso introduttivo del procedimento per opposizione allo stato passivo va “depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 97” ossia dalla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, dichiarato esecutivo.

A ben vedere, la disposizione normativa non indica una specifica cancelleria del tribunale (quale segnatamente è la Cancelleria civile) ma indica genericamente: “*la cancelleria del tribunale*”.

Nella specie, l'attenta disamina degli atti rivela che, sul ricorso introduttivo del presente procedimento per opposizione allo stato passivo, risulta apposto un timbro dal seguente tenore letterale: "TRIBUNALE DI MASSA CANCELLERIA FALLIMENTARE DATA DEPOSITO 12.12.2014".

Tale timbro rivela che il ricorso introduttivo del presente procedimento è stato, tempestivamente, depositato nella "cancelleria del tribunale" di Massa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo esecutivo (pacificamente parte opponente aveva ricevuto tale comunicazione in data 13.11.2014, via P.E.C., all'indirizzo del relativo procuratore: parte resistente ha dedotto in giudizio tale data quale data in cui parte ricorrente ha ricevuto la suddetta comunicazione e parte ricorrente non ha contestato tale elemento fattuale).

Il ricorso è dunque tempestivo.

Una approfondita disamina di tutta la giurisprudenza di legittimità successiva alla entrata in vigore delle suddette riforme ha rivelato che non sussiste alcuna pronuncia della Corte di Cassazione che sia tale da legittimare, in una fattispecie identica alla presente, l'accoglimento della eccezione di decadenza sollevata da parte resistente-opposta.

In altri termini, nonostante l'accuratezza della ricerca giurisprudenziale condotta, non è stato possibile rinvenire alcuna pronuncia di legittimità che consideri giuridicamente irrilevante o insufficiente, al fine della osservanza del termine perentorio per l'introduzione del giudizio di opposizione allo stato passivo (nonostante la natura impugnatoria che la Cassazione attribuisce a tale giudizio) il tempestivo deposito del ricorso presso la cancelleria fallimentare oppure presso una cancelleria diversa dalla cancelleria che si occupa del contenzioso civile.

Per altro verso non è stata rinvenuta alcuna pronuncia in cui parte ricorrente opponente sia stata dichiarata decaduta dalla facoltà di proporre opposizione per il solo fatto di aver depositato, sia pure tempestivamente, il ricorso presso una cancelleria diversa dalla cancelleria civile.

Conseguentemente, l'eccezione di tardività e di conseguente decadenza del ricorso in opposizione non appare meritevole di accoglimento.

Sul punto è appena il caso di effettuare le seguenti precisazioni:

- la cancelleria fallimentare è priva di autonomia, facendo parte dell'**unica** e più ampia cancelleria civile, interamente diretta da un **unico** direttore di cancelleria (civile);
- questo Tribunale, come Ufficio Giudiziario, è suddiviso in **due** sole sezioni: Sezione civile unica e Sezione penale unica;
- l'unica sezione civile è priva di specializzazioni (non esistendo, in questo Ufficio, alcuna sezione fallimentare);
- conseguentemente, ogni giudice civile togato tratta l'intera materia del contenzioso civile ordinario (oltre la volontaria giurisdizione collegiale) e, in aggiunta a ciò, una materia specialistica (che per il giudice civile addetto anche alle funzioni di G.D. è costituita dalla materia delle esecuzioni concorsuali in aggiunta al contenzioso civile ordinario).

Alla luce di tali rilievi, si desume che il ricorso va considerato tempestivo poiché depositato, nel termine di legge, nella **cancelleria** dell'**Ufficio Giudiziario** competente.

Per tutte le ragioni sopra esposte, l'eccezione di tardività dell'opposizione e di conseguente decadenza non può trovare accoglimento, dovendo l'opposizione essere considerata tempestiva.

Il merito.

L'avvenuto effettivo svolgimento delle prestazioni di lavoro dedotte in giudizio dal ricorrente-opponente e l'avvenuta effettiva attuazione del rapporto di lavoro costituiscono, nella specie, fatti pacifici:

- infatti, parte ricorrente-opponente ha dedotto in giudizio, quali fatti oggettivi e specifici a sostegno dell'opposizione, di aver svolto attività lavorativa con orario di lavoro dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 con mansioni e qualifica di Operaio (desumibile altresì dalla busta paga allegata in copia quale doc. 3., parte ricorrente);
- parte resistente-opposta ha del tutto omesso di contestare l'avvenuta effettiva osservanza, ad opera del ricorrente, dell'orario di lavoro dallo stesso specificamente dedotto con riferimento alla attività svolta nella qualità di Operaio e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, civili ed industriali);
- dalla busta paga è inoltre desumibile la data di assunzione (11.01.1999) oltre alla data di cessazione del rapporto di lavoro (22.06.2012), la

- qualifica di Operaio, il livello 1, la retribuzione oraria (Euro 11,45), la retribuzione di fatto (Euro 11,45) conseguente agli scatti di anzianità e pertanto più elevata della retribuzione tabellare (ivi indicata in Euro 9,58);
- conseguentemente, deve considerarsi accertato, quale fatto pacifico, che il ricorrente ha lavorato, alle dipendenze della società resistente, ora in l.c.a., con la qualifica di Operaio di Livello 1, dall'11.01.1999 al 22.06.2012 osservando effettivamente l'orario di lavoro dedotto in giudizio;
 - risulta infatti evidente che, se parte resistente avesse ritenuto non corrispondenti al vero le allegazioni fattuali svolte da parte ricorrente, avrebbe avuto l'onere di contrapporre contestazioni specifiche a tali allegazioni fattuali.

Ciò posto, l'ammontare del credito di lavoro per TFR è liquidato nella stessa busta paga (doc. 3, parte ricorrente, quale ultima busta paga).

Tale documento, per pacifica e costante giurisprudenza, ha efficacia confessoria nei confronti del datore di lavoro:

*"In tema di **accertamento del passivo fallimentare**, le copie delle buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, hanno piena efficacia probatoria del credito insinuato alla stregua del loro contenuto, obbligatorio e penalmente sanzionato, né la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore implica, in modo univoco, l'intervenuto pagamento delle somme indicate nei menzionati prospetti." (Cass., Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 17413**del01/09/**2015**);*

*"DATA L'OBBLIGATORIETÀ, PENALMENTE SANZIONATA, DEL LORO CONTENUTO E DELLA CORRISPONDENZA DI ESSO ALLE REGISTRAZIONI ESEGUITE SUI LIBRI-PAGA ED EQUIPOLLENTI (ARTT. 2 E 5 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953 N. 4), I PROSPETTI-PAGA, APPRONTATI SOTTO QUALSIASI FORMA ACCOLTA DALLA PRASSI AZIENDALE PER LA DOCUMENTAZIONE E LA QUIETANZA DEI COMPENSI CORRISPOSTI AL LAVORATORE (PROSPETTI-PAGA, BUSTE-PAGA, STRISCE-PAGA), FANNO FEDE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO PER QUANTO RIGUARDA GLI ELEMENTI IN ESSI INDICATI. (CONF 1074/86, MASS N 444575; (CONF 5807/81, MASS N 416521)." (Cass., Sez. L, **Sentenza n. 364**del21/01/**1989**);*

“DATO IL LORO CONTENUTO OBBLIGATORIO, PENALMENTE SANZIONATO (ART. 3 LEGGE 25 GENNAIO 1953 N. 4), I PROSPETTI-PAGA, COMPRESIVI DI QUALSIASI FORMA ACCOLTA NELLA PRASSI AZIENDALE PER LA DOCUMENTAZIONE E QUIETANZA DEI COMPENSI CORRISPOSTI AL LAVORATORE (PROSPETTI-PAGA, BUSTE-PAGA, STRISCE-PAGA), FANNO FEDE, NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO, PER QUANTO RIGUARDA GLI ELEMENTI IN ESSI CONTENUTI. (CONF 5807/81, MASS N 416521).” (Cass., Sez. L, **Sentenza** n. 1074del21/02/1986);

“DATO IL LORO CONTENUTO OBBLIGATORIO, PENALMENTE SANZIONATO (ART. 3 LEGGE 25 GENNAIO 1953 N. 4), PROSPETTI-PAGA, COMPRESIVI DI QUALSIASI FORMA ACCOLTA NELLA PRASSI AZIENDALE PER LA DOCUMENTAZIONE E QUIETANZA DEI COMPENSI CORRISPOSTI AL LAVORATORE (PROSPETTI-PAGA, BUSTE-PAGA, STRISCE-PAGA), FANNO FEDE, NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO, PER QUANTO RIGUARDA GLI ELEMENTI IN ESSI CONTENUTI. (CONF 33/66, MASS N 320072).” (Cass., Sez. L, **Sentenza** n. 5807del03/11/1981).

La citata giurisprudenza di legittimità (particolarmente attendibile poiché risalente di oltre trenta anni e sempre univocamente confermata fino al 2015 ossia fino a tempi recentissimi) ha dunque sancito che le buste paga fanno fede contro il datore di lavoro (e pertanto anche contro la procedura esecutiva concorsuale il cui commissario liquidatore subentra al datore di lavoro nel possesso del patrimonio dell'impresa in stato di insolvenza) per tutti gli elementi nelle stesse contenuti.

È particolarmente rilevante osservare che il suddetto principio non è stato statuito solamente dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (dunque in relazione a processi del lavoro) ma è stato accolto anche dalla Sezione Sesta della Corte Suprema di Cassazione ed è stato confermato anche con specifico riferimento ai **giudizi di opposizione allo stato passivo**.

La *ratio* che si pone a fondamento di tale principio consiste nella osservazione che le buste paga sono documenti provenienti dal datore di lavoro aventi contenuto predeterminato obbligatoriamente per legge e penalmente sanzionato.

In quanto tali, le buste paga hanno efficacia probatoria sostanzialmente confessoria (anche in mancanza di sottoscrizione e di sigla da parte del datore di lavoro, essendo sufficiente l'indicazione delle relative generalità stampigliate nella busta paga a mo' di timbro).

Parte resistente-opposta ha omissis:

- di contestare la provenienza della busta paga (doc. 3, parte ricorrente-opponente) dal datore di lavoro, [REDACTED];
- di eccepire la "falsità" della busta paga in questione poiché in ipotesi non formata dal datore di lavoro o da altri su sua precisa richiesta e direttiva;
- di eccepire la alterazione del contenuto della busta paga (ossia il c.d. "falso materiale");
- di proporre querela penale di falso per i reati di falso materiale e/o ideologico (proponibili solo in presenza di seri elementi, a pena di responsabilità penale, a sua volta, a carico del querelante per il reato di calunnia);
- di proporre querela di falso in sede civile (sulla base a sua volta di specifici elementi);
- di contestare specificamente l'esattezza dell'ammontare dell'importo ivi liquidato a titolo di TFR (essendo generica e pertanto giuridicamente irrilevante la mera eccezione circa la mancanza di elementi documentali sufficienti a corroborarne la quantificazione contenuta nella busta paga).

Conseguentemente, devono ritenersi provati non solo la sussistenza, in punto *an*, del credito del lavoratore (parte ricorrente-opponente) al TFR ma anche, in punto *quantum*, l'esatto ammontare di tale credito, così come liquidato nella busta paga (doc. 3, parte ricorrente-opponente) essendo, nella presente e concreta fattispecie, tale unica busta paga da sola sufficiente a fornire la prova di tali elementi, non essendo necessaria altra documentazione.

Infatti, a ben vedere, la busta paga in questione contiene, come sopra precisato, specifici elementi evidenzianti la retribuzione oraria (Euro 11,45) e la retribuzione di fatto (Euro 11,45) conseguente agli scatti di anzianità e pertanto più elevata della retribuzione tabellare, ossia la retribuzione specificata nelle tabelle retributive allegate al contratto collettivo (ivi indicata in Euro 9,58) anch'essa ivi specificata (oltre alle date di costituzione e di cessazione del rapporto di lavoro).

Pertanto, differentemente da quanto sostenuto da parte resistente, parte ricorrente non aveva affatto l'onere di allegare ulteriori buste paga allo scopo di comprovare la retribuzione media spettante al lavoratore e la durata del rapporto.

Prive di pregio sono le difese di parte resistente-opposta tese a sostenere che l'incarico di consigliere di amministrazione avrebbe, per così dire, compromesso la natura subordinata del rapporto di lavoro:

- parte ricorrente ha allegato specificamente e provato in via documentale di aver assunto l'incarico di amministratore solamente negli ultimi tempi del rapporto e segnatamente dal giorno 05.06.2009 (doc. 7, parte ricorrente, visura camerale) a fronte di un rapporto di lavoro subordinato iniziato, molti anni prima, in data 11.01.1999 e cessato, pochi anni dopo, il 22.06.2012;
- parte ricorrente ha allegato specificamente un ampio orario di lavoro (sopra richiamato: mattutino e pomeridiano per 8 ore il di tranne il sabato per 4 ore mattutine) quale elemento teso a dimostrare il carattere prevalente della attività di lavoro subordinato rispetto a quella di consigliere di amministrazione;
- l'effettiva osservanza, nello svolgimento della attività di Operaio, del suddetto orario di lavoro non è stata in alcun modo contestata da parte resistente;
- pertanto deve ritenersi accertato che parte ricorrente ha svolto l'attività lavorativa subordinata di operaio in misura prevalente rispetto a quella di consigliere di amministrazione non solo con riferimento all'intero rapporto considerato nel suo svolgimento ma anche con specifico riferimento al periodo in cui il ricorrente ha cumulato le due qualità;
- parte ricorrente non ha chiesto l'ammissione al passivo per crediti retributivi ricollegabili alla attività di consigliere di amministrazione ma solo per crediti retributivi (retribuzione differita ossia TFR) ricollegabili alla attività lavorativa subordinata di Operaio.

Conseguentemente, risulta accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente quale Operaio alle dipendenze della società resistente in l.c.a.

La possibilità che, in una società cooperativa di produzione e lavoro (quale la presente, che risulta così qualificabile sulla base dell'oggetto sociale specificato nel relativo statuto allegato quale doc. 6, parte ricorrente, art. 4

“Oggetto sociale”), il socio possa cumulare a tale qualità quella di lavoratore (dando così luogo alla figura del socio lavoratore) è oggi pacifica, grazie alla Legge n. 142/2001 che la prevede in particolare all’art. 1.

La giurisprudenza citata da parte resistente (Cass. 329/2002; 299/2001) non è pertinente alla fattispecie concreta, trattandosi di giurisprudenza che si riferisce alla diversa figura del soggetto che, in una società di capitali, ricopra la carica di amministratore e la qualità di lavoratore subordinato cumulandole tra loro (anch’esse tra loro non incompatibili nella stessa società di capitali, a determinate condizioni).

In ogni caso, nella presente fattispecie, risulta, per quanto sopra chiarito, che parte ricorrente ha svolto, nella qualità di Operaio, mansioni diverse da quelle svolte nella qualità di consigliere di amministrazione (essendo le prime strumentali al conseguimento materiale dell’oggetto sociale sopra richiamato e le seconde strumentali alla gestione ed amministrazione dell’impresa) e che parte ricorrente era, quale Operaio, soggetta al potere direttivo e disciplinare spettante agli altri consiglieri di amministrazione.

Inoltre, la possibilità per il socio lavoratore di società cooperativa di produzione e lavoro di partecipare alla gestione della società assumendo cariche all’interno degli organi amministrativi della stessa è espressamente prevista dalla citata L. 142/2001 quale opzione non incompatibile con la conservazione della qualità di lavoratore subordinato.

Infine, è appena il caso di precisare che la data di emissione del decreto ingiuntivo non assume alcuna rilevanza giuridica trattandosi (non di titolo costitutivo del credito ma) di mero provvedimento giurisdizionale di accertamento sommario dello stesso.

La data che rileva è quella della cessazione del rapporto di lavoro, poiché in tale data sorge il credito del lavoratore a conseguire il pagamento del TFR:

- in data **22.06.2012** il rapporto di lavoro è cessato e pertanto il credito per TFR è sorto (la data della avvenuta cessazione del rapporto di lavoro non è stata in alcun modo contestata ad opera di parte resistente-opposta e pertanto va considerata accertata quale fatto pacifico; inoltre, per la giurisprudenza di legittimità sopra citata, confermata con specifico riferimento al giudizio di opposizione allo stato passivo, la busta paga ha efficacia confessoria contro il datore di lavoro in relazione ad ogni



- elemento ivi indicato, compresa, deve ritenersi, la data della cessazione del rapporto di lavoro subordinato);
- in data **05.12.2013** la procedura di liquidazione coatta amministrativa è stata dichiarata aperta.

Conseguentemente, il credito per TFR è opponibile alla procedura poiché sorto anteriormente alla dichiarazione della apertura della stessa.

Ancor meno condivisibile è l'eccezione secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto allegare il decreto ingiuntivo in copia conforme all'originale: come sopra chiarito, il decreto ingiuntivo non costituisce la fonte ossia il titolo costitutivo del credito e pertanto la sua allegazione è giuridicamente del tutto superflua.

In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione merita pieno accoglimento, con conseguente modifica dello stato passivo e corrispondente ammissione al passivo dell'intero credito dedotto in giudizio quale credito privilegiato (trattandosi di credito avente natura retributiva, avendo il TFR natura giuridica di retribuzione differita), da maggiorarsi in ragione della rivalutazione annuale (obbligatoria per legge ed applicabile anche d'ufficio, nella specie espressamente richiesta da parte ricorrente) della somma capitale e del decorso degli interessi legali sul capitale via via rivalutato.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese processuali sono liquidate, *ratione temporis*, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247* – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate "Tabelle parametri forensi", in relazione ai "Giudizi di cognizione davanti al tribunale" (l'opposizione allo stato passivo, pur seguendo un rito speciale di competenza collegiale, appare equiparabile ad un normale giudizio di cognizione davanti al tribunale che, all'esito della riforma, ha sostituito; per contro il presente giudizio non appare equiparabile ad un reclamo contro un provvedimento cautelare, tale non essendo il provvedimento di diniego della ammissione al passivo, né riconducibile, analogicamente, ad alcuno degli altri procedimenti e processi espressamente contemplati nelle Tabelle parametri forensi; è appena il caso di precisare che la natura del credito, come non comporta per espressa Cassazione – sent. 11856/2006 - l'applicazione del rito del lavoro, così non comporta neppure l'applicazione delle relative tariffe)

scaglione di valore da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00, fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale (nulla ritenendo di liquidarsi per la fase di trattazione/istruttoria, in concreto non svolta), misura *standard* (ossia la misura indicata nelle suddette tabelle, senza applicazione di aumenti o riduzioni, pur ivi previsti).

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda, azione, eccezione, deduzione e difesa, provvede come segue:

- in accoglimento della opposizione proposta da [REDACTED] contro [REDACTED] **in liquidazione coatta amministrativa** e a modificazione dello stato passivo della suddetta procedura depositato in data 31 Ottobre 2014, **AMMETTE** al passivo, quale credito privilegiato a norma dell'art. 2751 *bis* n. 1 c.c., il credito avente l'ammontare, per sorte capitale, di **Euro 21.660,40** a titolo di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria via via anno per anno ed interessi legali sul capitale rivalutato dal giorno 22.06.2012 al saldo;
- **CONDANNA** parte resistente-opposta [REDACTED] **in liquidazione coatta amministrativa**, nella persona del suo commissario liquidatore *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente-opponente [REDACTED] le spese del presente procedimento che liquida in **Euro 3.235,00** per compenso, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, oltre I.V.A e C.N.P.A come per legge.

Così deciso il giorno **19/01/2016** nella camera di consiglio del Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, nella composizione collegiale specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dr. Alessandro Pellegrini

Dr. Paolo Puzone